



19083

delibera n. 56

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2017

Oggetto: Porto di Napoli – Località Calata Villa del Popolo – RIMENA s.r.l. – rilascio concessione demaniale relativa ad un manufatto demaniale strutturato su due livelli per una superficie complessiva pari a mq. 478,80 di cui mq. 392 posti al piano terra e mq. 86,80 al primo piano ed area demaniale marittima di mq. 9, per il periodo 1.01.2017 al 31.12.2020 - Ampliamento concessione ex art. 24 del Reg. es. C.N. - relativamente ad ulteriori mq. 91,84 (n°4 locali da destinare a deposito/uffici per la propria attività) ubicati al primo piano del manufatto già in concessione.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci, Criscuolo, Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Mazzei e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista la licenza demaniale marittima n°75/2015 repertorio n°7681 del 15.09.2015 con validità fino al 31.12.2016, con la quale la RIMENA s.r.l. è stata autorizzata ad occupare un manufatto demaniale - ubicato in località calata Villa del Popolo del porto di Napoli - strutturato su due livelli per una superficie complessiva pari a mq. 478,80 di cui mq. 392 posti al piano terra e mq. 86,80 al primo piano, nonché l'attigua area demaniale marittima di mq. 9 ove insiste una struttura metallica adibita al lavaggio di pezzi meccanici;

Considerato che con istanza, acquisita in data 29.11.2016 al n. 7275 (modello D2) del protocollo generale, la predetta società ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione per una durata di quattro anni, dal 1.01.2017 al 31.12.2020;

Considerato che con avviso n°1674 datato 29.12.2016, tale istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Considerato, altresì, che con istanza assunta al prot.gen. AP n°1025 in data 22.01.2013 la Rimena ha chiesto l'ampliamento della concessione ex art. 24 del Reg. Es. C.N., relativamente ad ulteriori mq. 91,84 (n°4 locali da destinare a deposito/uffici per la propria attività) ubicati al primo piano, del manufatto già oggetto della precedente concessione alla Rimena;

Considerato che con avviso n°1092 datato 22.10.2013, anche tale istanza di ampliamento è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;



Considerato, altresì, che Rimena s.r.l. ha già corrisposto il canone demaniale dovuto per l'anno 2017 nonché quello relativo all'ampliamento richiesto, come risulta da reversali di introito nn°1400 e 1947 rispettivamente datate 04.05.2017 e 05.07.2017 ed ha depositato adeguata polizza fideiussoria (n°2015/50/2341038), nonché appendice di variazione contratta con la Reale Mutua di Assicurazione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale quadriennale, come da bozza di licenza allegata, a favore della società Rimena s.r.l., per l'assentimento in uso del manufatto demaniale ubicato alla Calata Villa del Popolo del Porto di Napoli, strutturato su due livelli per una superficie complessiva pari a mq. 478,80 di cui mq. 392 posti al piano terra e mq. 86,80 al primo piano, nonché l'attigua area demaniale marittima di mq. 9 ove insiste una struttura metallica adibita al lavaggio di pezzi meccanici, oltre all'ulteriore ampliamento di mq. 91,84 (n°4 locali da destinare a deposito/uffici per la propria attività) ubicati al primo piano del predetto manufatto, il tutto adibito ad officina meccanica navale, con decorrenza dal 1.01.2017 al 31.12.2020.

Alla suddetta concessione verrà applicato il canone demaniale annuo così come determinato in applicazione delle "Tabelle canoni approvate in forza dell'art.15, II comma del D.L. 02/10/1981 n.546, convertito con modifiche nella Legge 01/12/1981 n.692", opportunamente rivalutato, ed ammontante ad € 20.452,36 (ventimilaquattrocentocinquanta e tre/36).

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 27.11.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (Adsp);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e 24 del Regolamento;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- con la licenza demaniale marittima n°75/2015 repertorio n°7681 del 15.09.2015 con validità fino al 31.12.2016, la RIMENA s.r.l. è stata autorizzata ad occupare un manufatto demaniale - ubicato in località calata Villa del Popolo del porto di Napoli - strutturato su due livelli per una superficie complessiva pari a mq. 478,80 di cui mq. 392 posti al piano terra e mq. 86,80 al primo piano, nonché l'attigua area demaniale marittima di mq. 9 ove insiste una struttura metallica adibita al lavaggio di pezzi meccanici;
- con istanza, acquisita in data 29.11.2016 al n. 7275 (modello D2) del protocollo generale, la predetta società ha chiesto il rinnovo della predetta concessione per ulteriori mesi quarantotto;
- con avviso n°1674 datato 29.12.2016 l'istanza precedentemente è stata resa pubblica, per il periodo 05.01.2017 / 06.03.2017, e per la stessa non sono pervenute istanze concorrenti né tanto meno osservazioni in merito;
- con reversale n°1400 del 04.05.2017 la società RIMENA s.r.l. ha provveduto al pagamento del canone relativo all'anno 2017 richiesto con fattura n°445 del 27.02.2017;
- nel corso del tempo la società RIMENA con istanza assunta al protocollo generale AP n°1025 in data 22.01.2013 ha chiesto l'ampliamento della concessione - art. 24 del Regolamento di

Esecuzione C.N. - relativamente ad ulteriori mq. 91,84 (n°4 locali da destinare a deposito/uffici per la propria attività) ubicati al primo piano, del manufatto già in concessione alla RIMENA;

- con avviso n°1092 datato 22.10.2013 l'istanza di ampliamento di cui al precedente punto è stata resa pubblica, per il periodo 25.10.2013 / 24.11.2013, e per la stessa non sono pervenute istanze concorrenti né tanto meno osservazioni in merito;
- con comunicazione AdSP n°883 del 21.06.2017 è stato richiesto alla società istante, al fine di procedere con il rinnovo ed ampliamento della concessione n°75/2015, il pagamento del canone aggiuntivo relativo all'ampliamento nonché di adeguare la polizza fidejussoria n°2015/50/2341038 della Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- con reversale n°1947 del 05.07.2017 la società RIMENA s.r.l. ha provveduto al pagamento del canone aggiuntivo anno 2017 relativo all'ampliamento richiesto con fattura n°1477 del 22.06.2017;
- con comunicazione assunta al protocollo AdSP n°4234 in data 12.07.2017, la RIMENA s.r.l. ha trasmesso l'appendice di variazione della polizza fidejussoria n°2015/50/2341038 della società Reale Mutua di Assicurazione, pari al valore di € 40.906,16;
- con delibera n° _____ del _____ il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso il parere relativo al rilascio/rinnovo della concessione in questione;

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale.

CONCEDE

alla **RIMENA s.r.l.** (Partita IVA 07032120631), con sede alla Calata Villa del Popolo del porto di Napoli, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* di occupare il manufatto demaniale marittimo (ubicato alla Calata Villa del Popolo del porto di Napoli) strutturato su due livelli per una superficie complessiva pari a mq. 478,80 di cui mq. 392 posti al piano terra e mq. 86,80 al primo piano, nonché l'attigua area demaniale marittima di mq. 9 ove insiste una struttura metallica adibita al lavaggio di pezzi meccanici, nonché in *ampliamento* mq. 91,84 (n°4 locali da destinare a deposito/uffici per la propria attività) ubicati al primo piano del predetto manufatto, il tutto adibito ad officina meccanica navale, come rappresentato nella documentazione tecnica datata 22.02.2013 (relazione e planimetria) a firma dell'arch. Giuseppe Profenna, che si allega alla presente concessione. La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo di 4 (quattro) anni e precisamente dal

01.01.2017 al 31.12.2020, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 81.809,44 * (ottantunomilaottocentonove/44), esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo

47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarli dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal

caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto,

nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

4. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si

impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;

10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:

- conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
- s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

11. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto Adsp ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

12. ai fini dell'articolo 47 lett. d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;

13. il concessionario deve costituire e mantenere attiva, per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa che copra i manufatti demaniali contro i danni in genere, da fulmine e da incendio, per un importo fissato in relazione al valore dell'immobile. Tale polizza di assicurazione deve essere vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
16. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
17. il concessionario ha l'obbligo di:
 - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
 - segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
 - rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
 - in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di

adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario:

- avendo pagato il canone demaniale dovuto per l'anno 2017 nonché quello relativo all'ampliamento richiesto, come risulta da reversali di introito nn°1400 e 1947 rispettivamente datate 04.05.2017 e 05.07.2017;
- avendo adeguato, mediante appendice di variazione datata 10.07.2017, la polizza fidejussoria n°2015/50/2341038 della società Reale Mutua di Assicurazione, pari al valore di € 40.906,16.

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via Salita Arenella n°9.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**